

Verbale dell'assemblea generale dei soci dell' "Associazione di volontariato**S. Giacomo Maggiore del Carmine"**

Il giorno 27 ottobre 2020 (duemilaventi) non avendo raggiunto alle ore 9,00 in prima convocazione il numero legale, l'assemblea è stata celebrata alle ore 20 presso la sede in Via Emilia 32, con il seguente ordine del giorno:

1) VEBALE DI ASSEMBLEA PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117;

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri in carica, Don Gianni Dall'Osso presidente, Zardi Carla segretaria e amministratrice, Sgubbi Angelo e Farina Pietro. Presenti in sala oltre i consiglieri volontari il numero legale per poter procedere all'assemblea

1) VEBALE DI ASSEMBLEA PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117

Il presidente saluta tutti i soci e passa alla trattazione del Punto 1 all'Ordine del Giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Organizzazioni di Volontariato.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'associazione, provvederà alla registrazione del presente atto con le norme statutarie presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del D.L. 3

Luglio 2017, n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'Art. 82 del citato decreto legislativo."

Non essendoci altri argomenti da presentare e discutere in assemblea il presidente medesimo dichiara conclusa la seduta, si provvedere a redigere il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria.

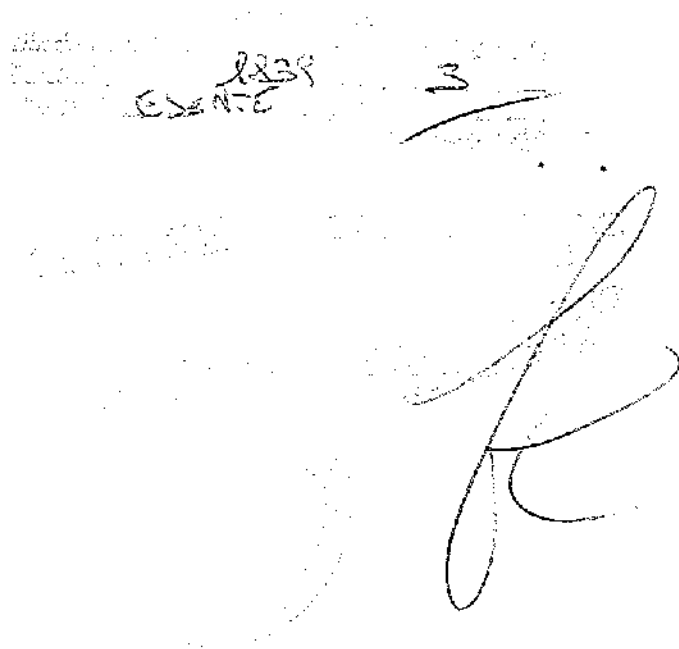
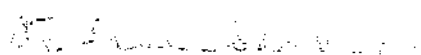
La segretaria

Carla Zardi



Il presidente

Don Gian Luigi Dall'Osso



1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"SAN GIACOMO Maggiore del Carmine ODV"

Questo nuovo Statuto, predisposto in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, sostituisce lo Statuto approvato in data 15 ottobre 2003. Esso è stato approvato dall'Assemblea degli Associati nella seduta del 27/10/2020.

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituito, con sede in Imola (BO) Via Emilia n. 32, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "San Giacomo Maggiore del Carmine ODV".

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in qualunque Comune della regione Emilia-Romagna o del territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopi di lucro.

TITOLO II - SCOPI E FINALITA'

Articolo 2

L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a favore di soggetti in difficoltà, di soggetti svantaggiati quali minorenni, giovani, persone diversamente abili e loro familiari, persone anziane.

L'Associazione si prefigge lo scopo della solidarietà civile, culturale, sociale, secondo i principi della dottrina sociale cristiana.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la comunità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- accoglienza, assistenza, educazione, animazione e formazione delle giovani generazioni;

- accoglienza, assistenza, cura di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane;
- aggregazione e socializzazione dei giovani, di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane anche attraverso iniziative ricreative, ludiche, sportive, di animazione, di espressione artistica, di vacanza;
- assistenza di persone in difficoltà anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
- sostegno alla genitorialità e all'azione educativa delle famiglie e delle realtà scolastiche;
- accoglienza ed assistenza dei familiari delle persone ricoverate in ospedali e luoghi di cura;
- promozione di iniziative, incontri, convegni, momenti per la crescita della solidarietà all'interno della comunità;
- organizzazione di eventi, spettacoli, feste, cene ed altre iniziative allo scopo di raccogliere fondi per le proprie attività e per promuovere e sensibilizzare la collettività alle proprie finalità, in conformità con la normativa sopra richiamata.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente con l'attività degli Associati dell'Associazione prestata in forma esclusivamente personale e volontaria. L'attività degli aderenti non sarà retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione di spesa e nei limiti stabiliti dagli organi dell'Associazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, è incompatibile con la qualità di Associato.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

TITOLO III – ESERCIZIO

Articolo 3

L'esercizio dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV – PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituito:

- dalle quote sociali, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al perseguimento delle finalità statutarie, e dai contributi volontari degli stessi Associati. In caso di eccezionale necessità da quote straordinarie, in misura non superiore alla quota associativa, da deliberarsi comunque dall'assemblea;
- da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali in quanto compatibili con la natura di ODV dell'Associazione;
- da elargizioni di enti pubblici o privati.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V – ASSOCIATI

Articolo 5

Possono essere Associati tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione. Si acquisisce la qualifica di Associato con l'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo che determina anche le modalità d'iscrizione e stabilisce la quota annua d'adesione all'Associazione e decide sull'eventuale esclusione dell'associato.

La qualità di Associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per non adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.

L'associato escluso o il soggetto la cui domanda di ammissione sia stata rigettata motivatamente dal Consiglio Direttivo ha diritto a chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, che sulla stessa si pronunci l'Assemblea che è convocata entro 30 giorni.

In recesso diventa operante dalla sua comunicazione all'Associazione mentre, in caso di esclusione per i motivi di cui alle lettere d) e) f) del presente articolo, la stessa diventa operante dalla annotazione nel libro associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti nel Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

L'Associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati:

gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) eventualmente a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) al voto anche per delega se maggiorenni; nel caso di minori tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale; nel caso di persone assistite da un amministratore di sostegno il diritto al voto viene esercitato dall' amministratore stesso; nessun Associato potrà avere più di una delega;
- c) ad essere eletti a tutte le cariche purché siano maggiorenni, capaci d'intendere e di volere;
- d) esaminare i libri sociali.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

TITOLO VII – ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile; è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria. Essa indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) decide sulle questioni inerenti alla esclusione o non ammissione degli associati;
- e) decide su ogni materia non espressamente attribuita ad altro organo e su quelle comunque a lei sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione di missione, o il rendiconto per cassa, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, in questi ultimi due casi è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

- per modificazioni dello Statuto;
- per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per la nomina e i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione nel domicilio indicato al momento dell'adesione, o mediante annuncio affisso nei 20 giorni precedenti nei locali dell'Associazione, contenenti l'indicazione della data di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VIII - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea degli Associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possano fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile, ovvero in mancanza di un soggetto primo tra i non eletti, il/i Consigliere/i verrà/verranno eletto/i entro trenta giorni dall'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente e un vicepresidente.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa;
- eleggere il Presidente, il vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni degli Associati;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi del consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da presentare all'assemblea e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso il Consiglio va convocato entro 30 giorni.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione via fax e/o e-mail e/o lettera da recapitare almeno 8 giorni prima della riunione.

Articolo 10

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo e in assenza di questi al membro più anziano. In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11

Ogni quota associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

TITOLO IX – SCIoglimento

Articolo 12

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO X – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 13

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Vescovo della diocesi di Imola, o da un suo delegato.

TITOLO XI – RINVIO

Articolo 14

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

TITOLO XII – NORMA TRANSITORIA

Articolo 15

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

“E’ sempre bello, è sempre di una indicibile soddisfazione, è sempre meritevole di un premio del grande Padre dei cieli dividere coi fratelli tutto quello che si ha di buono.”

Don Angelo Bughetti